

COMUNE DI RECALE

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO PER -GESTIONE DELLA TARIFFA- -SERVIZIO TECNICO-



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 03/06/2014

INDICE

PARTE PRIMA-GESTIONE DELLE TARIFFE-

CAPITOLO I GENERALITA'

Art. 1 PREMESSE

Art. 2 USI DELL'ACQUA

Art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

CAPITOLO II – APPARECCHI DI MISURA

Art. 4 MISURAZIONE DELL'ACQUA

Art. 5 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

Art. 6 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

Art. 7 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

Art. 8 VERIFICA DEI CONTATORI

Art. 9 SANZIONI

CAPITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

Art. 10 MODALITA' PER LA FORNITURA

Art. 11 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Art. 12 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Art. 13 TARIFFE

Art. 14 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Art. 15 SUBENTRO

Art. 16 FATTURAZIONE A PAGAMENTO

Art. 17 REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Art. 18 DISDETTA

Art. 19 CONSUMI ABUSIVI

Art. 20 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Art. 21 FORNITURE PARTICOLARI

Art. 22 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

PARTE SECONDA-SERVIZIO TECNICO-

CAPITOLO I - DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

Art. 1 RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 2 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

CAPITOLO II - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA

Art. 3 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

Art. 4 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Art. 5 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Art. 6 IMPIANTO INTERNO

Art. 7 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI IMPIANTI INTERNI

Art. 8 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

CAPITOLO III- INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

Art. 9 PROPRIETA' DEI CONTATORI

Art. 10 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Art. 11 MODALITA' PER LA FORNITURA

Art. 12 DITTE INCARICATE DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 13 RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE

Art. 14 LOCALE CONTATORE E POZZETTO CONTATORE

Art. 15 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

Art. 16 MANUTENZIONE DEI CONTATORI

Art. 17 CONTATORI DIVISIONALI

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18 OBBLIGATORIETA'

Art. 19 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Art. 20 ABROGAZIONI

-REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO PER -GESTIONE DELLA TARIFFA -SERVIZIO TECNICO

PARTE I GESTIONE DELLE TARIFFE

CAPITOLO I GENERALITA'

Art. 1 - Premesse

Il Comune gestisce direttamente il servizio di somministrazione acqua potabile nell'ambito del Servizio Idrico e provvede alla conservazione e manutenzione degli impianti, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La fornitura viene effettuata dalla Regione Campania;

La distribuzione dell'acqua potabile sul territorio è effettuata tramite rete interna gestita dal Comune.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente e controllata dall'ASL di competenza con prelievi periodici.

Le norme amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nella parte prima del presente regolamento, mentre le norme tecniche sono contenute nella parte seconda del presente regolamento.

Nel presente Regolamento, con il termine "utente" si intende: il **proprietario** dell'immobile interessato dalla fornitura di acqua con attacco sulla rete gestita dal Comune di Recale, o il **titolare di altro diritto reale di godimento**, ovvero il **conduttore**.

Art. 2 - Usi dell'acqua

A	Uso domestico	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, animali inservienti direttamente la stessa;
B	Uso non domestico	diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici
B1	Uso commerciale	Forniture in favore di utenti che svolgono attività di produzione di servizi (uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, ecc.)
B2	Uso comunitario	caserme, cliniche, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, ecc.
B3	Uso industriale	Forniture ad utenti che svolgono attività produttive di beni (piccole industrie, cantieri edili, officine etc. ed uso potabile degli addetti)
B4	Uso zootecnico	
B5	Uso orto e giardini	
C1	Uso pubblico	Per gli usi di cui all'art. 3
C2	Uso idranti	Bocche antincendio/ idranti appartenenti a privati
D1	Provvisorie	Cantieri-giorstre-circhi-manifestazioni ecc.

L'acqua potabile viene fornita per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo. Per ogni utenza è fissato un quantitativo minimo garantito che va comunque pagato anche se non consumato e pagato in base alle tariffe prefissate.

Ai sensi di legge, non saranno effettuate somministrazioni ed erogazioni per immobili edificati in assenza di concessione edilizia o in violazione delle leggi urbanistiche.

Art. 3 - Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune.

Per gli usi di cui alle lettere a) e b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera c) è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso; utilizzare le fontane pubbliche per scopi diversi da quelli potabili;

II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;

III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi, salvo autorizzazione del Comune.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli altri impianti.

E' facoltà del comune installare in zone controllate, attacchi sulla rete idrica principale munito di apposito misuratore per il carico con autobotte di acqua potabile da parte di privati che ne facciano richiesta previo pagamento di apposita tariffa che tenga conto del consumo idrico nonché del servizio comunale di controllo; le tariffe saranno definite con apposito atto.

CAPITOLO II APPARECCHI DI MISURA

Art.4 - Misurazione dell'acqua

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore, che dovrà essere installato per ogni unità abitativa.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune. Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

In caso di impossibilità per il Comune di effettuare la lettura, l'utente può essere autorizzato ad effettuare l'autolettura, nei modi e tempi stabiliti dall'ufficio. In caso di mancata presentazione dell'autolettura, l'amministrazione emetterà la bolletta in base alla media dei consumi del triennio precedente, o da una stima in base alla composizione familiare, riservando alla lettura successiva il relativo conguaglio.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando la media dei consumi rilevati nell'ultimo triennio o in base alla composizione del nucleo familiare.

Quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune con accertamenti tecnici. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

Qualora venga evidenziata la mancanza di misuratore il comune provvederà ad una stima dei consumi sulla base dei consumi medi di nuclei familiari analoghi con l'obbligo per l'utente di procedere alla regolarizzazione.

Art. 5 - Verbali di posa o riapertura dei contatori

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dagli Uffici a ciò designati dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 6 - Rimozione e sostituzione dei contatori

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dagli Uffici a ciò designati dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati del gestore medesimo. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Il comune apporrà apposito sigillo, che potrà essere rimosso alla presenza di un operatore comunale per interventi manutentivi o di sostituzione.

Art. 7 - Funzionamento difettoso dei contatori

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto agli uffici a ciò designati dal Comune che, preve opportune verifiche, effettueranno la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del biennio precedente.

Laddove l'utente non segnali tempestivamente l'anomalia all'Ufficio, viene considerato responsabile dell'anomalia. Conseguentemente, se al momento di una nuova lettura del contatore, la stessa risulti ancora anomala, l'utente sarà tenuto al pagamento dell'intera quantità di acqua misurata dal contatore.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici o su stima dei consumi medi sulla base del nucleo familiare.

Art. 8 - Verifica dei contatori

Il Comune, a suo criterio ed in ogni momento, può sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative e addebitandole all'utente, se l'anomalia è allo stesso imputabile.

Qualora l'utente ritenga errato l'addebito risultante in fattura, può presentare al Comune **richiesta scritta di verifica** della lettura del contatore.

Il Comune è tenuto ad effettuare le opportune verifiche.

L'utente è tenuto a far verificare, al personale comunale incaricato, che tutti i rubinetti siano collegati al misuratore previo operazione di verifica con apertura rubinetto e corrispondente attivazione del contatore.

Se queste verifiche confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese relative e le riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale dispone il rimborso di eventuali errate fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854 relativo ai contatori per l'acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica all'utente.

Per i controlli effettuati su richiesta dell'utente, al fine di accertare eventuali disfunzioni nella erogazione dell'acqua o nella bollettazione, l'utente stesso è tenuto a corrispondere al Comune di Recale il costo del sopralluogo valutato in **€50,00** (cinquanta) qualora dalla verifica effettuata non risultasse alcuna anomalia. Il pagamento della predetta somma potrà avvenire a mezzo di bollettino di conto corrente postale o con addebito sulla prima bolletta successiva alla verifica.

Il comune risponde delle anomalie riscontrabili nella diramazione dalla condotta idrica principale fino al limite con la proprietà privata; gli interventi necessario a partire dal limite del confine della proprietà privata con la strada pubblica fino al contatore sono tutti a carico dell'utente che dovrà provvedere con propria ditta.

La realizzazione e la manutenzione degli impianti di distribuzione ed i relativi apparecchi negli interni degli stabili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'utente il quale può avvalersi di persone o ditte di propria fiducia che dovranno provvedere a rilasciargli la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi delle norme in vigore.

Eventuali danni provocati dalla fuoriuscita d'acqua dalle condutture nella proprietà privata sono a carico dell'utente come è a suo carico ogni manutenzione della medesima.

Nel caso vi provveda il comune per evitare perdite idriche non misurate dal contatore, le spese comunque saranno addebitate all'utente proprietario o conduttore.

Art. 9 - Sanzioni

Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, e salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o regionali, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione che possa competere al Comune, è prevista una specifica sanzione per:

- abusivo allaccio all'acquedotto comunale;
- abusivo spostamento del contatore;
- abusiva apertura dei rubinetti, utilizzo di acqua prima della stipula del relativo contratto;
- manomissione dei sigilli di garanzia ;
- utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura;
- manomissione dei sigilli o dei contrassegni posizionati su bocche antincendio o su idranti.

L'ammontare delle singole sanzioni è determinato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

La sanzione sarà applicata dall'Ufficio Tributi competente.

Senza pregiudizio per il Comune di:

- pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti;
- avviare l'azione penale nei casi ne ricorrano gli estremi;
- risolvere il contratto in danno del trasgressore;

Se non diversamente disciplinato dalla giunta, chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate o rimuova il sigillo apposto al contatore dal personale del Servizio Idrico e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000,00 (mille euro) a €2.000,00 (duemila euro).

Nei casi di particolare tenuità la sanzione e' ridotta ad un quinto.

- Chiunque non ottemperi alle disposizioni contenute in ordinanze e/o diffide del Funzionario Delegato, ovvero a disposizioni contenute nel presente regolamento per il quale non è prevista specifica sanzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 (cinquanta euro) a €500,00 (cinquecento euro), salvo diversa disposizione di legge.

CAPITOLO III NORME PER LE FORNITURE

Art. 10 - Modalità per la fornitura

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili od immobili.

Per ottenere la fornitura di acqua ad un edificio o ad una particella fondiaria (es. orto, giardini,...), il **proprietario** o il diverso **utente**, deve presentare al Comune **richiesta di allacciamento**.

La richiesta di allacciamento dev'essere corredata dall'attestazione del versamento del contributo di allacciamento, previsto al successivo **art. 11**, e della cauzione, laddove richiesta oltre ai diritti di segreteria.

Per ottenere l'erogazione occorre presentare apposita richiesta all'ufficio tributi conformemente al modulo in uso all'ufficio e posto sul sito istituzionale del comune.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- le proprie generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
- l'uso a cui l'acqua dovrà servire;
- il luogo ove è richiesta la fornitura
- l'individuazione catastale dell'immobile per cui è richiesta la fornitura;
- dichiarazione di aver preso conoscenza del presente regolamento e di accettare tutte le disposizioni che regolano il servizio;
- in caso di prima attivazione, dichiarazione che l'immobile non è stato edificato in assenza di concessione edilizia riportando gli estremi della stessa concessione edilizia;
- indicare i titoli di legittimazione (titolo di proprietà o contratto di locazione) .

L'acqua s'intende fornita per usi propri e per singola unità immobiliare. E' fatto divieto a chiunque, senza autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Idrico, effettuare sub forniture nei confronti di terzi.

Se un contatore in capo ad un utente alimenta più utenti questo deve essere comunicato ed autorizzato dal comune.

Le tariffe saranno stabilite dal comune in modo tale che la fornitura a più utenti non comporti un vantaggio economico sulle tariffe.

Art. 11 - Contributo di allacciamento

Per ogni allacciamento di utenza alla rete idrica comunale, il richiedente è tenuto a versare al Comune il contributo di attivazione per il contratto e la cauzione, laddove richiesta.

L'ammontare del predetto contributo e della cauzione è determinato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

Art. 12 - Durata del contratto di fornitura

Con la posa in opera del contatore, il richiedente sottoscrive il **contratto di fornitura**.

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 18.

Art. 13 - Tariffe

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio (pagamento fornitura idrica alla Regione e manutenzione della rete).

Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, con apposito separato atto, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione dalla condotta Regionale e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito, dei costi di gestione e manutenzione nonché dei costi dovuti all'ente fornitore dell'acqua (oggi Regione Campania).

Art. 14 . Variazione delle tariffe e del regolamento

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti, il Comune dovrà darne informazioni agli utenti attraverso adeguate forme pubblicitarie.

Art. 15- Subentro

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione, nel termine massimo di **15 giorni** dalla data del subentro, agli uffici del Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Il comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e/o alla chiusura del contatore. L'utente che recede dal contratto dovrà comunque corrispondere il dovuto per il consumo di acqua e la relativa quota fissa fino al momento della chiusura.

In mancanza di tale comunicazione l'utente resta solidalmente responsabile del corrispettivo per consumi ed accessori di chi subentra senza la stipulazione di regolare contratto e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti.

Ove l'inquilino, titolare di acqua potabile, lascia l'alloggio senza presentare la domanda di cessazione per l'accertamento della misurazione e sigillo, a tale obbligo deve adempiere il proprietario dell'immobile.

Può essere negato dall'Amministrazione tanto il trapasso dal vecchio al nuovo proprietario, quanto ogni nuova concessione a quest'ultimo, quando il precedente utente abbia lasciato un debito per canoni insoluti o per qualsiasi altra causa, se il successore non se ne assume in proprio l'ammontare.

Art. 16 - Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti e/o stimati, salvo conguaglio.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale del momento, nonché le spese di notifica e/o di invio della raccomandata per l'eventuale sollecito.

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla interruzione o limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare **reclamo scritto** agli uffici a ciò designati dal Comune, ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta; eventuali

rimborsi saranno liquidati a parte dall'Amministrazione. Se il reclamo e il successivo controllo vengono effettuati prima della scadenza del pagamento, riconosciuto l'errore, il Comune disporrà in proposito.

L'erogazione potrà essere ripristinata solo ad avvenuta estinzione del debito maggiorato delle somme accessorie sopra indicate e delle spese tecniche di riattivazione della presa fissate forfetariamente in **Euro 50 (cinquanta)**; la riattivazione avverrà entro due giorni lavorativi successivi al pagamento della somma sopra citata. Nel caso contrario di persistenza della morosità l'ufficio Tributi provvederà al recupero coattivo dell'intero credito e delle spese conseguenti.

Art. 17 - Regolarità delle forniture

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.

In caso di interventi prolungati oltre un giorno il Comune provvederà a dare congruo preavviso all'utenza a mezzo di bando divulgato dal Comando VV.UU. con megafono posto sull'auto e nella home page del sito istituzionale dell'Ente www.comune.recale.ce.it.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

L'erogazione dell'acqua sarà effettuata nei limiti, della pressione di esercizio degli impianti dell'acquedotto, garantendo un valore minimo di colonna d'acqua; l'utente potrà, a propria cura e spese, installare un impianto di sopraelevazione della pressione.

In presenza di inadeguata qualità di erogazione del servizio di fornitura di acqua, determinato dalla mancanza di sufficiente pressione, il proprietario/ri dell'immobile dovrà provvedere con apposito impianto di sollevamento.

Il comune garantisce comunque adeguata pressione fino al terzo livello fuori terra.

Le contestazioni in merito a pressione, qualità e quantità dell'acqua, avranno come punto di misura e controllo il punto di derivazione di proprietà a monte del contatore.

Art. 18 - Disdetta

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune presentando comunicazione scritta all'ufficio tributi del Comune, al fine di ottenere/presentare la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 10 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

Art. 19 - Consumi abusivi

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, e oltre alla relativa sanzione prevista al precedente art.9.

Si fa salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune. E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Art. 20 - Diritto di rifiuto e revoca della fornitura

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare la richiesta o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

E' fatto divieto a chiunque rivendere l'acqua.

Il Comune si riserva la possibilità di fornire acqua ad utenti residente nei comuni limitrofi previo Nulla Osta dell'ente su cui ricade l'immobile ed della Giunta Comunale; analogamente per le autorizzazione allo scarico.

Art. 21 - Forniture particolari

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc. Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri, anche su commissione del Comune. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie o DIA. Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie o DIA, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie vigono pure per le erogazioni straordinarie (cantieri, giostre, circhi, manifestazioni) le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:

- l'utente dovrà corrispondere anticipatamente oltre alle spese conseguenti al contratto, anche le somme relative al quantitativo complessivo d'acqua richiesto;
- la durata, da computare a mesi interi, non può essere superiore a sei mesi, nel caso di cantieri edili la durata potrà essere protratta fino alla ultimazione dei lavori previa presentazione del titolo abilitativo;
- la quantità di acqua fatturata, anche se non consumata, non potrà essere inferiore a **tre mc/giorno** per durate superiori a dieci giorni, e a **trenta metri cubi** nel caso di durate inferiori a dieci giorni;
- eventuali maggiori consumi accertati rispetto a quelli richiesti, verranno pagati alla scadenza dell'erogazione;
- il pagamento dell'eventuale importo a conguaglio delle erogazioni straordinarie, dovrà essere effettuato nelle forme previste, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della bolletta o della fattura emessa dal Servizio Idrico ; l'emissione di tale fattura avrà frequenza semestrale;
- La richiesta di fornitura straordinaria può essere rigettata per ragioni di ordine tecnico individuate dal Responsabile del Servizio Idrico.
- Le spese di mano d'opera per la installazione di tubazioni, anche previo scavo, rubinetti, contatori e quant'altro saranno a carico dei richiedenti.

Art. 22 - Bocche antincendio e idranti privati

Per l'alimentazione di bocche antincendio e idranti viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto presentato e vistato dal Comando VV.FF.(se previsto) o, in sua mancanza, una planimetria dell'impianto dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune.

Il comune non è responsabile per la portata e la pressione della condotta di adduzione.

In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio e idranti non previsti dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio e idranti viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto. Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio e/o idrante, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere all'ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio e idranti può essere previsto il versamento di un **canone fisso annuo** che verrà stabilito dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

Detto canone sostituisce l'applicazione delle tariffe previste al precedente art.13.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti e utilizzi l'acqua, è soggetto ad una specifica sanzione prevista dal precedente art. 9, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

Qualora le suddette valvole venissero aperte senza preavviso per qualsiasi causa l'utente sarà passibile di una penalità calcolata, in base ad un consumo di 1000 mc. alla tariffa base in vigore.

PARTE II

SERVIZIO TECNICO

CAPITOLO I DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

Art. 1 -Rete di distribuzione

Per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico che partendo dal punto di captazione posto nella cameretta alla loc.Baraccone portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Per "**derivazione di utenza**" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

I. impianto esterno su area pubblica

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e la proprietà privata;

II. impianto esterno su area privata

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra il confine della proprietà privata con la proprietà pubblica e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposita nicchia sul confine della proprietà privata;

III. impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Art. 2 -Esecuzione lavori e manutenzione impianti

I. rete principale

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune. Nessun utente potrà eseguire interventi sulla rete principale.

II. impianto esterno su area pubblica

L'impianto esterno è eseguito a cura del Comune per tramite la ditta appaltatrice che cura la manutenzione degli impianti con spese a carico del privato.

Il comune, su richiesta del privato, potrà autorizzare la realizzazione delle diramazioni su suolo pubblico a ditte in possesso dei requisiti di legge secondo i criteri stabiliti dal comune; la ditta documenterà e certificherà i lavori effettuati; in tal caso l'utente, verserà al comune una cauzione di **€100,00 a ml.di scavo su suolo pubblico**, e non inferiore ad €300,00 e non superiore ad €1.000,00, che sarà rilasciata entro un anno dall'accertata regolare esecuzione dei lavori da parte dell'u.t.c. .

L'utente, salvo diverso accordo con il Comune, prepara gli scavi, ripristina il terreno, le eventuali pavimentazioni e opere murarie interessate, provvede alla fornitura e alla posa della tubazione di allacciamento, con le caratteristiche richieste dal comune, e delle relative apparecchiature idrauliche necessarie fino al contatore secondo le indicazioni e sotto sorveglianza del tecnico comunale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno su suolo pubblico è eseguita dal Comune.

Il Comune utilizzerà per tali lavori, ditte di propria fiducia.

L'ammontare delle spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora l'intervento sia dovuto ad una cattiva realizzazione della diramazione su suolo pubblico sia per nuovi allacciamenti che su allacciamenti esistenti, è posta a completo carico dell'utente; in tal caso sono a carico dell'utente eventuali danni causati a terzi.

A lavori ultimati il Comune provvederà ad emettere, sulla base delle effettive prestazioni e dei materiali impiegati, la relativa fattura che dovrà essere pagata dall'utente entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento; in caso di inadempienza verranno addebitati gli interessi legali al tasso ufficiale in vigore e di mora nella misura non inferiore al 6% annuo; gli interessi verranno applicati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine sopra citato.

Qualora è necessità dell'utente sostituire il tratto di diramazione su suolo pubblico quest'ultimo dovrà anticipatamente versare la somma presso la Tesoreria comunale su presentazione della determinazione preventiva dei costi da parte degli uffici comunali, salvo conguaglio sulla spesa effettivamente accertata.

-**Le tubazioni** dovranno essere realizzate con Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100 con **NP-25** a norma UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprietà organolettiche certificate in conformità alla norma EN 1622; colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001.

Prima del ricoprimento delle condotte il proprietario dovrà richiedere al comune apposito sopralluogo di accertamento presentando rilievo fotografico della condotta installata sul suolo pubblico; in mancanza non sarà svincolata la cauzione prestata.

-Spetta al Comune, in fase di autorizzazione, determinare, all'atto della concessione della presa, il diametro della medesima e del/i contatori in relazione al consumo richiesto e scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del/i contatori; in particolare i contatori verranno collocati all'esterno delle abitazioni, in apposita nicchia, in prossimità del limite di proprietà.

- Nello stabilire le dimensioni delle opere di presa e delle diramazioni degli utenti privati ed in previsione di futuri ampliamenti, potrà adottarsi un tubo di capacità superiore al bisogno dell'utente stesso, dal quale il comune potrà concedere ad altri utenti nuove diramazioni. In tali casi la maggiore spesa per la tubazione e le apparecchiature sarà sostenuta dal Comune il quale potrà rivalersene proporzionalmente in confronto degli ulteriori nuovi utenti.

-Le autorizzazioni ed i relativi canoni annuali per la posa delle tubazioni di derivazione su strade Statali, Provinciali, proprietà private, sono a carico del/i relativi utenti.

-Ogni stabile verrà servito da una sola presa ancorché siano installati diversi contatori.

-E' vietato in modo assoluto a chiunque di effettuare lavori diretti o indiretti sulle tubazioni e dispositivi di proprietà del Comune se non autorizzati; saranno autorizzate solo ditte in possesso dei requisiti di legge.

-E' vietata, l'aspirazione diretta dalle reti principali con impianti di sopraelevazione della pressione. In tali casi, l'utente, si approvvigionerà tramite vasca con saracinesca galleggiante e preleverà l'acqua da inviare alle pompe da detta vasca; la saracinesca galleggiante andrà posizionata sopra lo scarico di troppo pieno.

-La manutenzione per normale logorio, sia pure per danni derivanti da forza maggiore, delle derivazioni d'utenza dal collettore principale al contatore, sarà eseguita dal Comune o da altro personale dallo stesso delegato, resterà a carico del Comune nella parte che interessa il suolo pubblico mentre resterà a carico dell'utente negli altri tratti.

A lavori ultimati il Servizio Idrico Integrato provvederà ad emettere la relativa fattura che dovrà essere pagata dall'utente entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento; in caso di inadempienza verranno addebitati gli interessi legali al tasso ufficiale in vigore e di mora nella misura non inferiore al 6% annuo; gli interessi verranno applicati a partire dal giorno successivo a 15 giorni dalla comunicazione di pagamento.

Tutte le opere relative alla derivazione dell'acqua, e precisamente dalla conduttura principale sino al punto di installazione del contatore, saranno realizzate, a spese dell'utente, direttamente dal personale del Servizio Idrico con materiale fornito dal medesimo e resteranno di proprietà del Comune.

III. impianto esterno su area privata

L'impianto esterno su area privata è eseguito a cura e spese del proprietario secondo i criteri stabiliti dal comune con apposita richiesta di autorizzazione. L'utente, salvo diverso accordo con il Comune, prepara gli scavi, provvede alla posa della tubazione di allacciamento e delle relative apparecchiature idrauliche necessarie fino al contatore secondo le indicazioni del comune, ripristina il terreno, le eventuali pavimentazioni e opere murarie interessate.

Nel caso di rottura della condotta esistente sulla proprietà privata, è fatto obbligo al proprietario di procedere alla immediata riparazione qualora il proprietario non vi provvede, provvederà il Comune con spese a carico del proprietario.

L'ammontare delle spese, sia per nuovi allacciamenti che manutenzioni ordinarie e straordinarie su allacciamenti esistenti, è posta a completo carico dell'utente e dovrà da quest'ultimo essere anticipatamente versato presso la Tesoreria comunale su presentazione della determinazione preventiva dei costi da parte degli uffici comunali, salvo conguaglio sulla spesa effettivamente accertata.

III. impianto interno

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente. L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

CAPITOLO II NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA

Art. 3 -Derivazioni di utenza esistenti

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza, verranno eseguite secondo le modalità e con l'addebito delle spese previste dal precedente art. 2.

Il comune, previo indirizzo di giunta, potrà, con appositi provvedimenti, obbligare i proprietari degli immobili a realizzare a porre i misuratori idrici in apposite nicchie accessibili dalla strada pubblica con spese a carico dell'utente.

Art. 4 -Norme tecniche relative agli impianti esterni

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione. Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Il misuratore dev'essere posizionato in apposito pozzetto posto al limite della proprietà e di facile accesso.

Il contatore sarà fornito esclusivamente dal Comune che ne stabilisce a suo giudizio l'ubicazione, il tipo ed il calibro in relazione alla natura della fornitura.

Dopo il contatore il proprietario collocherà una valvola di ritegno, un rubinetto di arresto munito di scarico ed un giunto dielettrico per isolare elettricamente l'impianto interno.

Su richiesta del proprietario di stabile strutturato su più unità immobiliari dotate ciascuna di un proprio circuito il comune provvederà all'installazione di contatore per singolo circuito.

La posa di tubazioni acquedottistiche è compatibile con altre strutture interrato (fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti) solo se effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente. L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte. Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro. I rinterrati degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo su cui viene steso un nastro segnalatore colorato. La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 100 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno. I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, devono essere lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Art. 5 -Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai

responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 6 -Impianto interno

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore.

Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 2 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto. I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonee valvole di non ritorno.

Art. 7 -Altre norme di comportamento relative agli impianti interni

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- g) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- h) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.

- i) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- j) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- k) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- l) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore salvo il caso contemplato nel comma successivo.
- m) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 8 -Pressione dell'acqua al punto di consegna

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota degli impianti di riduzione del Comune presenti nel punto di captazione.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona.

Il Comune, provvede a tenere una pressione costante mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete collocate nel punto presa.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Nei casi ove la pressione d'esercizio sia insufficiente per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature (lavatrici, ecc....) l'utente, previa autorizzazione da richiedere al comune, può installare apposita autoclave. I costi di installazione e manutenzione futura saranno a completo carico dell'utente.

Per il servizio antincendio sarà indicata la pressione massima fornita, ed in base alle esigenze l'utente dovrà provvedere a studiare apposita soluzione per garantire la funzionalità dell'impianto interno.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

Le spese di installazione e manutenzione degli eventuali riduttori di pressione, da porre solamente a valle dei contatori, sono a completo carico dell'utente.

CAPITOLO III INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

Art.9 -Proprieta' dei contatori

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il montaggio dei contatori è effettuato da operatori del comune o da ditte appositamente convenzionate con il Comune. Le stesse provvederanno ad emettere regolare fattura direttamente all'utente sulla base di costi forfetizzati già concordati dal Comune con le ditte incaricate.

Il contatore sarà esclusivamente dato a nolo ed il relativo importo sarà inserito in bolletta unitamente alle altre voci di costo (importo acqua, fogna, depuratore ecc.).

L'eventuale sostituzione del contatore per manutenzione ordinaria, viene fatta a cura del personale del Servizio Idrico con spese a carico del Comune.

Qualora la necessità di sostituzione del contatore derivi da guasti derivanti da abuso o da incuria, le spese saranno a carico dell'utente.

Art.10 -Posizione e custodia dei contatori

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato da Ditta individuata e convenzionata con il Comune. Al Comune compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in nicchie poste lungo al recinzione esterna degli edifici al limite della proprietà pubblica con collettore a pettine. Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo stabilito dal Comune.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato successivamente saranno a carico dell'Utente tutte le spese.

Ove il contatore sia installato all'interno della proprietà privata l'utente è obbligato a riposizionarlo a proprie spese all'esterno della proprietà, in luogo accessibile al personale del Servizio Idrico addetto al controllo e alle verifiche, entro 30 giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune.

In caso di inadempimento il Responsabile del Servizio Idrico previa comunicazione sospenderà l'erogazione dell'acqua senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali.

Art.11 -Modalita' per la fornitura

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta per la esecuzione lavori su, modulo apposito, all'Ufficio Tecnico del Comune allegando grafici e dettaglio dell'impianto che si va a realizzare nonché il nominativo e l'accettazione del tecnico e della ditta che eseguirà i lavori.

L'Ufficio Tecnico concorderà con la ditta incaricata dall'Utente la data di esecuzione dei lavori di allacciamento.

La ditta incaricata dovrà attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dal comune.

La ditta fatturerà tutte le spese sostenute per i lavori di allacciamento direttamente all'utente.

Eventuali ulteriori costi sostenuti dal Comune quali diritti di segreteria per istruttoria pratica, costi dell'operaio o del tecnico comunale, saranno addebitati all'utente direttamente dal Comune.

Le date di inizio lavori ed erogazione dell'acqua restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari e la segnalazione delle reti tecnologiche interessate dal passaggio della nuova tubazione (Telefomo, Gas, Elettrico, Reti ENEL ecc...).

Le segnalazioni dei sottoservizi che si rendano necessarie dovranno essere richieste dall'interessato con totale spesa a carico del richiedente.

Tutti i danni eventualmente causati alle reti tecnologiche, in fase di esecuzione lavori, saranno a completo carico dell'utente.

Art.12 -Ditte incaricate dell'allacciamento

Le ditte incaricate dei lavori di allacciamento sulla rete dovranno essere qualificate ed idonee a norma di legge.

Le ditte individuate, dovranno:

- seguire con scrupolo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico nell'esecuzione dei lavori di scavo, posa tubazioni, installazione contatori e reinterro;
- attendere il nulla osta del tecnico comunale prima di procedere al reinterro dei lavori eseguiti;
- fornire all'ufficio tecnico comunale documentazione fotografica digitalizzata di tutti i lavori eseguiti.
- fatturare il lavoro direttamente all'Utente.

Art.13 -Ripristino del manto stradale

A fine lavori di allacciamento il manto stradale di proprietà comunale interessato dai lavori dovrà essere provvisoriamente sistemata. Una volta assestato il materiale rimosso, secondo le indicazioni del responsabile del servizio tecnico, dovrà essere definitivamente ripristinato allo stato precedente i lavori stessi.

Gli scavi devono essere riempiti unicamente con materiale inerte stabilizzato e cementato.

L'utente è tenuto alla sorveglianza ed al ripristino dello scavo. Eventuali danni a terzi saranno imputati all'utente.

A tal fine, prima dell'inizio dei lavori, sarà richiesta cauzione a garanzia dell'esatto e puntuale risistemazione del manto d'asfalto o dei cubetti in porfido e l'importo della stessa sarà determinato dalla giunta comunale.

Art. 14 -Locale contatore e pozzetto contatore

-Nicchia e Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idonea nicchia ubicata nella proprietà dell'utente a confine della stessa con gli spazi pubblici; la stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

Di norma i terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia, i pozzetti su proprietà comunale, la cui manutenzione e pulizia rimane a carico dell'utente.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal Comune, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

I pozzetti e le nicchie devono essere accessibili ed apribili dal personale del comune.

-Locale contatore.

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale contatore non può contenere anche i misuratori dell'energia elettrica.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma, ove possibile, accessibile dall'esterno al personale del Comune.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura. Il locale deve essere dislocato in maniera tale per cui l'impianto esterno non debba attraversare locali dell'edificio.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Art. 15 -Installazione dei contatori

All'ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico (se del caso), una saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

All'uscita del contatore sarà collocato: un saracinesca a sfera e un rubinetto di scarico ed una valvola di non ritorno collocati dopo il contatore ed alla minore distanza possibile da esso;

I contatori devono essere posizionati orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

L'utente può installare a valle del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione o sistemi di filtrazione più accurati, e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione, determinata in **Euro 500,00** (cinquecento) oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

E' vietato il collegamento diretto delle condutture d'acqua con condotti di fognatura e con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori di acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure di collegare apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta;

- le apparecchiature per il trattamento dell'acqua dovranno essere dotate di valvola di non ritorno ispezionabile dal personale del Servizio Idrico;

- è vietata ogni derivazione a monte del contatore: il Comune perseguirà civilmente e penalmente gli utenti che realizzeranno tali derivazioni.

Art. 16 -Manutenzione dei contatori

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nella nicchia-contatore con sportello o nel locale-contatore per i condomini, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo.

Art. 17 -Contatori divisionali

Nel caso di edifici esistenti con più utenze il Comune, su richiesta degli interessati ed a loro cura e spese, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, installare un contatore generale all'esterno a cui fanno capo i contatori divisionali posti nella proprietà privata o presso i singoli alloggi.

Per i consumi si farà riferimento alle quantità del misuratore generale rapportate ai consumi dei singoli alloggi.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18 -Obbligatorietà

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 19 -Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 20 -Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

////////////////////////////////////

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 03/06/2014